



COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)

Telefono 0746/80429

Fax 0746/80411

www.comune.accumoli.ri.it

email: comune.accumoli@pec.it

Ordinanza n. 83 del 20/04/2017

OGGETTO	Demolizione immobile ubicato in Accumoli - frazione Cesaventre e rimozione macerie. Identificazione catastale: Foglio 73 Mappale 8 Rettifica Ord. n. 90/s-2 del 15/12/2016 Proprietà: - SALPINI Benedetto - SALPINI Ernesto
----------------	--

IL SINDACO

Premesso che in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e dei Comuni limitrofi è stato colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Considerato che con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai suddetti eventi sismici;

Dato atto che il 30 ottobre 2016 si è verificato un ulteriore terremoto di notevole magnitudo che ha prodotto ingenti nuovi crolli e interruzioni della viabilità comunale, lasciando le vie di comunicazione ingombre di macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune frazioni;

Tenuto conto che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane nonché numerosi sfollati, dispersi e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

Richiamate:

- l'Ordinanza n. 2/S del 26 agosto 2016 di sgombero degli edifici;
- l'Ordinanza n. 3/S del 26 agosto 2016 di delimitazione delle "zone rosse";

Visto che sono in atto i sopralluoghi ai fabbricati per addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle zone rosse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla messa in sicurezza delle abitazioni e delle aziende che potrebbero essere agibili laddove rimosse le condizioni di inagibilità indotta;

Dato atto che il fabbricato sito presso il Comune di Accumoli censiti al N.C.E.U. al **Foglio 73 Mappale 8**, individuato nella planimetria allegata, è stato danneggiato dal sisma e dal persistente sciame sismico in atto;

Accertato che il fabbricato risulta catastalmente di proprietà di:

- SALPINI Benedetto nato a ACCUMOLI il 19/03/1906 c.f. SLPBDT06C19A019G
- SALPINI Ernesto nato a ACCUMOLI il 30/04/1904 c.f. SLPRST04D30A019J

Vista l'allegata scheda di valutazione G.T.S. n. 8 del 12/12/2016, dalla quale si evince il seguente intervento da eseguire: *"Trattasi di edificio in muratura di pietrame irregolare e disomogeneo con copertura in legno parzialmente crollata. Il prospetto fronte strada inoltre presenta ampie e diffuse lesioni a taglio e rischio di crollo e ribaltamento su tutto il perimetro. Si propone la demolizione totale previo parere del gruppo allargato."*

Preso atto che l'intervento non è eseguibile dei VV.F., come evidenziato nella suddetta scheda di valutazione;

Visto che il manufatto non risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

Considerato l'aggravarsi della minaccia di crollo sulla strada comunale e l'esistenza di un pericolo serio e concreto per l'incolumità pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 20116 e s.m.i.;

Considerato che l'urgenza dell'intervento non rende possibile l'applicazione di metodologie ordinarie;

Comparati i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

Tenuto conto delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., previste dall'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

Tenuto conto delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *"il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico"*;

Considerato pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari dell'immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria l'incolumità pubblica e privata;

Vista l'Ordinanza n. 388 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

Vista l'Ordinanza n. 391 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

Vista l'Ordinanza n. 393 del 13.09.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

Vista la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15/09/2016 recante *"attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori"*;

Vista la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19/09/2016 recante *"diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali"*;

Vista la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24/09/2016 ad oggetto: *"Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa*

in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti”;

DATO ATTO che l'intervento oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica incolumità e di comprovata utilità pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285/1992;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. 06/02/1981, n. 66;

VISTO l'art. 15 della Legge 14/02/1992, n. 225;

VISTO l'art. 108 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

Atteso che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

VISTO l'art. 1, comma 2-septies, della Legge 07/04/2017, n. 45: "La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati."

RICHIAMATO il D.P.R.L. n. T. 00179 dell'08/09/2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del capo della Protezione Civile n. 388 del 26/08/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha disposto di farsi carico della gestione della demolizione di alcuni fabbricati pericolanti siti in Accumoli, come da verbale di incontro tenutosi presso l'Ufficio Ricostruzione di Rieti in data 07/03/2017.

ORDINA

1. La demolizione del fabbricato sopra descritto censito al N.C.E.U. al **Foglio 73 Mappale 8**
 - SALPINI Benedetto nato a ACCUMOLI il 19/03/1906 c.f. SLPBDT06C19A019G
 - SALPINI Ernesto nato a ACCUMOLI il 30/04/1904 c.f. SLPRST04D30A019J

e con una consistenza volumetrica approssimativa di 150 mc, nonché la rimozione delle macerie;

DISPONE

2. Che l'intervento venga eseguito dalla Regione Lazio, ai sensi delle modalità operative definite e recepite nel verbale del 07/03/2017 in premessa richiamato;
3. Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:
 - Alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
 - Al Comando di P.M. del Comune di Accumoli presso il C.O.C. di Accumoli;
 - Alla Prefettura di Rieti;ciascuno per le proprie competenze.

4. Che la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio e disponibile sul sito internet istituzionale del Comune.
5. Che con la presente sia rettificata l'Ordinanza n. 90/s-2 del 15/12/2016.

AVVERTE

che, in caso di inottemperanza verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- Ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO

Geom. Stefano Patrucci



SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DEI MANUFATTI EDILIZI

ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

PARERE DELLA COMMISSIONE

note:

TRATTASI DI EDIFICIO IN MURATURA DI PIETRENGHE IRREGOLARI E
DISTROGENTO, CON COPERTURA IN LEGNO PARZIALMENTE CROLLATA.
IL PROSPETTO FRONTE STRADA, INOLTRE, PRESENTA ANCHE E
DIFFUSE LESIONI A TAGLIO E RISCHIO DI CROLLO E RIBALTAMENTO
SU TUTTO IL PERIMETRO.
SI PROPOSTE LA DEDICAZIONE TOTALE PREVIO PARERE DEL
GRUPPO ALLARGATO.

Allegato C/2

SCHEDA VALUTAZIONE GTS "ampliata" MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI

(Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)

CCR n. _____ Incarico n. 626 del 22/11/2016 Scheda n° 08 del 12/12/2016

PARTE SECONDA (Da compilare qualora la modalità di messa in sicurezza preveda lo smantellamento/demolizione totale o parziale, o a seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta)

Il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune in cui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, con la finalità di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni fabbricati ed individuando le modalità di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato, parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumità, la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura delle principali strade che risultano interdetta proprio a causa del pericolo di crolli, così da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumità e/o utilità. L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio. La medesima sottoscrizione da parte del personale MIBACT vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del D Lgs 42/2004.

Per quanto attiene l'individuazione dell'edificio è possibile fare riferimento alla "Parte I" della presente scheda mentre per la descrizione generale dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo è possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento

DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI

DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO (V. GTS ALLEGATO C1)
SI PROPONE DEMOLIZIONE TOTALE

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO	ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:
Iniziato il _____ ore _____ Finito il _____ ore _____ ☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'immobile ☐ Parere SFAVOREVOLE alla demolizione	CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: ☐ S (Smontaggio controllato) ☐ DI (Demolizione Parziale) ☒ D2 (Demolizione Totale) Intervento Eseguitabile dai VV F (perire Vigili del Fuoco) ☒ SI ☐ NO	☐ Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire (2) ☐ Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio (3)
Allegati al presente documento Num. All. _____ ☐ Scheda Aedes ☒ Report Fotografico ☐ Altro _____	Note: _____	

MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA

	Cognome	Nome	Firma
Vigili del Fuoco	CICCIONE	PAOLO	
Cens. Danni			
Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale	ORTOLINA	ALBERTO	
Unità di Crisi MIBACT			
Tecnico Provincia			
Tecnico Regione			
Tecnico Forze Armate	IANNICELLI	GIORGIO	
Tecnico FFA	DIAMATO	ALESSANDRO	
Tecnico			
Tecnico			

(2) Sulla scorta della "Parte Prima", preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all'Autorità Giudiziaria la facoltà di esprimere il parere in questione
 (3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore con ulteriori competenze

N=45000

E=-19000



Comune: ACCUMOLI
Foglio: 73

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

13-Dic-2016 8:56:0
Prot. n. T57274/2016